Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.

Sede legale in Bologna (BO), Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 650.000.000,00
diviso in n. 110.341.903 azioni ordinarie
Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00397420399
R.E.A. di Bologna: 458582
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A.

18 DICEMBRE 2026 - 19 DICEMBRE 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI PUNTI 1 E 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA E SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IGD SIIQ S.P.A., PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* DEL D.LGS. N. 58/1998 NONCHÉ DELL'ART. 72 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999

* * *

Parte Straordinaria

1. **Proposte di modifica dello statuto sociale per il recepimento dei mutamenti normativi introdotti dal D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (modifica degli artt. 10, 13, 16, 22, 23 e 26 dello statuto sociale). Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Proposte di modifica dell'art. 7 dello statuto sociale per la rimozione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte Ordinaria

1. **Proposte di modifica al "Regolamento dell'Assemblea della Società". Delibere inerenti e conseguenti.**

* * *

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A. ("**IGD**" o la "**Società**") Vi ha convocato, in sede straordinaria ed ordinaria, per discutere e deliberare, in merito a quanto illustrato nel prosieguo della presente relazione (la "**Relazione**").

Come noto, il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, ha introdotto una riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali contenute nel d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile (la "**Riforma**").

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Le proposte di delibera di cui alla presente Relazione sono funzionali ad implementare le predette novità normative introdotte dalla Riforma, a rimuovere il meccanismo della maggiorazione di voto nonché ad aggiornare taluni rimandi normativi contenuti nello statuto sociale.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1. Proposte di modifica dello statuto sociale per il recepimento dei mutamenti normativi introdotti dal D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (modifica degli artt. 10, 13, 16, 22, 23 e 26 dello statuto sociale). Delibere inerenti e conseguenti.

1. Motivazioni e sintetica illustrazione delle modifiche proposte

Come anticipato, il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 ha introdotto una riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali contenute nel TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile.

Le modifiche statutarie proposte al presente punto sono esclusivamente funzionali ad adeguare lo statuto sociale alle novità introdotte dalla Riforma e ad evitare disallineamenti tra le previsioni statutarie e il mutato quadro normativo di riferimento.

Si segnala che, tenuto conto che alcune delle modifiche proposte riguardano i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, le stesse, in coerenza con il nuovo quadro normativo, dovranno essere recepite in tempo utile per il rinnovo degli organi sociali previsto in occasione della stagione assembleare 2027.

Nell'ottica di limitare allo stretto necessario le modifiche di adeguamento, si propone che le stesse riguardino esclusivamente i seguenti ambiti: (i) le modalità di svolgimento delle assemblee; (ii) l'indicazione del sistema di amministrazione e controllo e dei requisiti dei componenti degli organi sociali; e (iii) l'aggiornamento di taluni rimandi normativi contenuti nello statuto sociale.

Vengono di seguito illustrate le singole modifiche proposte con le relative motivazioni sottese.

2. Modifiche statutarie proposte

a) Le modifiche in tema di svolgimento dell'assemblea (artt. 10 e 13 dello statuto sociale)

Il nuovo articolo 125-*bis*.1 del TUF prevede che, ferma la possibilità per il singolo emittente di prevedere in statuto modalità esclusive di svolgimento delle assemblee, l'organo di amministrazione ha la facoltà di deliberare, volta per volta, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, le modalità di svolgimento delle singole assemblee, anche prevedendo, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.

Il medesimo articolo 125-*bis*.1 del TUF stabilisce che, al fine di avvalersi della predetta facoltà, l'organo di amministrazione deve approvare, sempre con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, un apposito regolamento, da pubblicarsi con le modalità di legge, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione degli azionisti alle assemblee di cui sopra, idonee ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio dei loro diritti.

A tale proposito, si rammenta che, in data 12 novembre 2026, con efficacia in pari data, il Consiglio di Amministrazione di IGD ha approvato il predetto regolamento ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del TUF (il "**Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF**"), che troverà applicazione anche all'Assemblea di cui alla presente Relazione, in ogni caso unitamente al "*Regolamento dell'Assemblea*" della Società di cui all'articolo 10.3 dello statuto, oggetto di proposta di modifica in occasione dell'Assemblea di cui alla

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

presente Relazione (il "**Regolamento Assembleare**"), il quale continuerà a trovare applicazione in quanto compatibile.

Tutto quanto sopra premesso, e anche tenuto conto che lo statuto sociale di IGD già prevede la possibilità di tenere le assemblee con le anzidette modalità, si ritiene opportuno apportare allo statuto sociale le seguenti modifiche, con evidenza in grassetto delle parti aggiunte e in barrato di quelle soppresse rispetto al testo attualmente vigente.

STATUTO	
Testo attuale	**Testo proposto**
Articolo 10	**Articolo 10**
10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	*(invariato)*
10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, presso la sede sociale - salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché nel territorio dello Stato italiano. Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.	10.2 Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e sono tenute, di regola, **in caso di adunanza in luogo fisico,** presso la sede sociale - salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché nel territorio dello Stato italiano. **Con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con le maggioranze di legge** ~~Se previsto nell'avviso di convocazione~~ e con le modalità ~~ivi~~ indicate **nei regolamenti di cui infra** ai fini dell'intervento e della partecipazione, **se previsto nell'avviso di convocazione,** l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione **ovvero con l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato,** ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.
10.3 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria.	10.3 Le modalità di funzionamento dell'Assemblea**, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione e intervento degli aventi diritto,** sono stabilite da appositi ~~o~~ ~~i~~ ~~e~~ **Regolamenti approvati ai sensi della disciplina pro tempore vigente, dall'organo caso per caso competente**. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica **di tali** ~~del~~ Regolamento~~i~~ sono assunte dall'**organo caso per caso competente**~~Assemblea ordinaria~~.
Articolo 13	**Articolo 13**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

13.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, anche notificata in via elettronica ai sensi della normativa vigente.	*(invariato)*
13.2 La notifica elettronica della delega può essere effettuata, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite di volta in volta nell'avviso di convocazione.	*(invariato)*
13.3 La Società può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità previste dalla normativa applicabile. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Il soggetto designato, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.	*(invariato)*
13.4 La Società potrà prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega di voto al rappresentante designato, con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.	~~13.4 La Società potrà prevedere, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega di voto al rappresentante designato, con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.~~

***

b) *L'indicazione del sistema di amministrazione e controllo e i nuovi requisiti dei componenti degli organi sociali (artt. 16, 22 e 26 dello statuto sociale)*

La Riforma ha introdotto una modifica dell'art. 2380 cod. civ., riservando allo statuto sociale il compito di individuare il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla Società.

Si rende pertanto necessario adeguare il testo dello statuto sociale, esplicitando che la Società adotta il sistema di amministrazione e controllo caratterizzato dalla presenza del Collegio Sindacale; a tal fine, si propone di inserire un apposito inciso nell'articolo 16.1 dello statuto sociale.

Inoltre, si propone di integrare l'articolo 22 dello statuto sociale inserendo un apposito inciso volto a specificare che l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa, in quanto attinente all'organizzazione della stessa, spetti esclusivamente agli amministratori.

***

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Fermo quanto precede, la Riforma è intervenuta altresì sulla declinazione dei requisiti degli esponenti degli organi di amministrazione e controllo, prevedendo taluni principi inerenti la composizione complessiva di tali organi; in particolare, l'art. 147-*bis*.1 del TUF prevede che "*gli organi di amministrazione e controllo sono eletti, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili, secondo norme previste dallo statuto che promuovono e favoriscono la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio*".

Nell'ottica di implementare la predetta disposizione, si propone di modificare lo statuto sociale e, in particolare, gli articoli 16.1 (relativo all'organo amministrativo) e 26.9 (relativo all'organo di controllo), prevedendo che siano il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale uscenti a fornire indicazioni sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, attraverso l'adozione di appositi orientamenti da approvarsi e pubblicarsi in vista del rinnovo dell'organo di riferimento.

STATUTO	
Testo attuale	**Testo proposto**
Articolo 16	**Articolo 16**
16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti	16.1 La Società **adotta per l'amministrazione e per il controllo il sistema con Collegio Sindacale ed** è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a diciannove membri. Essi sono nominati dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, per un periodo fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c. L'assunzione della carica di Amministratori è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. **In ogni caso, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto dei principi di professionalità, rappresentatività e diversità, in conformità alle previsioni di legge *pro tempore* vigenti; a tal fine, il Consiglio di Amministrazione fornisce indicazioni sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale negli orientamenti approvati e pubblicati in vista del rinnovo dell'organo amministrativo.**
Art. 16, commi da 2 a 7	*(invariati)*
Articolo 22	**Articolo 22**
22.1 La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi	22.1 La gestione **e l'organizzazione** della Società**, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile,** spetta**no** esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; (b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede; (c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.	facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può assumere le deliberazioni concernenti (i) la fusione e la scissione con società controllate nei casi consentiti dalla legge; (ii) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative. Il Consiglio di Amministrazione potrà rimettere all'Assemblea le deliberazioni sulle materie sopra indicate. Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società: (a) l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, a condizione che, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario purché i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; (b) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un'operazione di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, malgrado l'avviso contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal comitato per le operazioni con parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora la delibera sia approvata con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni indicate nella lettera a) che precede; (c) il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli organi delegati, possono deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.
22.2 I membri del Collegio Sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La presenza di almeno un membro del Collegio Sindacale alle sedute del Consiglio di Amministrazione assicura	*(invariato)*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

l'informativa al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società stessa o dalle società controllate, ed in particolare sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, che abbiano costituito oggetto di deliberazione, discussione o comunque comunicazione nel corso delle sedute medesime.

Articolo 26

Art. 26, commi da 1 a 8

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società; b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue: - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare; - Sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare

Articolo 26

(invariati)

26.9 I candidati alla carica di sindaco dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla legge. La nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti e la sostituzione degli stessi ai sensi dei precedenti artt. 26.7 e 26.8 sono effettuate in modo che sia assicurata una composizione del collegio sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società; b) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue: - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) connesse all'attività immobiliare e alle attività inerenti a settori economici attinenti a quello immobiliare; - Sono settori economici attinenti a quello immobiliare quelli in cui operano le imprese controllanti, ovvero che possono essere assoggettate al controllo o collegate ad imprese operanti nel settore immobiliare.

Fermo quanto precede, la composizione del Collegio Sindacale deve in ogni caso assicurare il rispetto dei principi di professionalità, rappresentatività e diversità, in conformità alle previsioni di legge *pro tempore* vigenti; a tal fine, il Collegio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sindacale fornisce indicazioni sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale negli orientamenti approvati e pubblicati in vista del rinnovo dell'organo di controllo.

c) *L'aggiornamento di taluni rimandi normativi contenuti nello statuto sociale (artt. 16 e 23 dello statuto)*

Come anticipato, si rende altresì necessario adeguare lo statuto sociale aggiornando taluni rimandi normativi ivi contenuti ed inserendo altresì un rimando generico alla disciplina *pro tempore vigente*.

STATUTO	
Testo attuale	**Testo proposto**
Articolo 16	**Articolo 16**
Art. 16.1.	*(si veda proposta di modifica di cui al punto b) che precede)*
Art. 16, commi da 2 a 7	*(invariati)*
16.8 nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato: i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati n ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed di avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti	16.8 Nel caso di dimissione di un terzo dei suoi componenti in carica, esclusi dal computo gli amministratori cooptati non ancora confermati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione decade ed il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fermo restando quanto precede, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 23~~9~~86-***undecies*** del codice civile **e, in ogni caso, ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente in materia**, secondo quanto di seguito indicato: i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario dei componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi; ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.	Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Articolo 23	**Articolo 23**
23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile e determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati.	23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381**-bis** codice civile **e, in ogni caso, nei limiti di cui alla disciplina *pro tempore* vigente in materia,** ~~e~~ determinando i limiti della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la carica di Amministratore Delegato o Amministratori Delegati.
Art. 23, commi da 2 a 5	*(invariati)*

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Si segnala che nessuna delle modifiche statutarie proposte e illustrate nei precedenti paragrafi determina ipotesi di recesso per gli Azionisti che non dovessero concorrere all'approvazione delle relative proposte di delibera.

4. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,*

- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di modificare - con efficacia dalla data di iscrizione della relativa deliberazione presso il competente Registro delle Imprese - gli articoli 10, 13, 16, 22, 23 e 26 dello statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vicepresidente, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti*".

* * *

Punto 2. Proposte di modifica dell'art. 7 dello statuto sociale per la rimozione della maggiorazione del voto di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Delibere inerenti e conseguenti.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

1. Motivazioni e sintetica illustrazione delle modifiche proposte

Come noto, in occasione dell'assemblea straordinaria del 16 aprile 2025 è stato introdotto nello statuto sociale, e implementato mediante apposito regolamento (il "**Regolamento Voto Maggiorato**"), il meccanismo di maggiorazione del voto di cui all'art. 127-*quinquies*, comma 1, del TUF, al fine di incentivare l'investimento a medio-lungo termine nella Società, promuovere la stabilità della compagine azionaria e agevolare il perseguimento di obiettivi di crescita sostenibile in un orizzonte temporale adeguato. In particolare, era stato ritenuto che l'adozione del voto maggiorato avrebbe favorito la presenza di investitori stabili, bilanciato eventuali strategie di investimento *short term* e, al contempo, contrastato la volatilità dei corsi azionari, contribuendo altresì a realizzare gli obiettivi del piano industriale 2025-2027 "*Committed to change*".

Ad oltre un anno dall'introduzione del meccanismo del voto maggiorato, il contesto complessivo di operatività del Gruppo è mutato, anche alla luce dell'evoluzione del percorso di attuazione del piano industriale e del progressivo consolidamento delle condizioni funzionali al perseguimento dei relativi obiettivi strategici.

In tale contesto, la Società ritiene che le finalità originariamente perseguite attraverso l'introduzione del voto maggiorato abbiano trovato, nel periodo trascorso, un adeguato riscontro nell'evoluzione del proprio percorso di crescita e nel consolidamento delle proprie prospettive di sviluppo.

Si ritiene pertanto che tali finalità possano oggi essere efficacemente perseguite anche in assenza di tale meccanismo, facendo leva sulla solidità del progetto industriale, sulla capacità della Società di attrarre e mantenere investitori orientati alla creazione di valore nel tempo e sulla fiducia del mercato.

Si propone dunque l'eliminazione del meccanismo del voto maggiorato, che avverrebbe mediante adeguamento dell'articolo 7.1 dello statuto sociale ed eliminazione degli articoli da 7.2 a 7.17.

In merito a quanto sopra si informano altresì gli Azionisti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 novembre 2026, durante la quale sono state approvate le proposte di delibera di cui alla presente Relazione, ha deliberato, con efficacia subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della proposta di eliminazione del voto maggiorato, di abrogare il Regolamento Voto Maggiorato, provvedendo altresì, in caso di efficacia della delibera, a porre in essere ogni attività, anche pubblicitaria connessa.

Da ultimo si informa che, alla data della presente Relazione, non risultano Azionisti iscritti nell'"*Elenco Speciale*" per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato.

2. Modifiche statutarie proposte

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene opportuno apportare allo statuto sociale le seguenti modifiche, con evidenza in grassetto delle parti aggiunte e in barrato di quelle soppresse rispetto al testo attualmente vigente.

STATUTO	
Testo attuale	**Testo proposto**
Articolo 7	**Articolo 7**
7.1 Le azioni sono indivisibili e, salvo quanto previsto nei successivi paragrafi del presente articolo, ogni azione dà diritto ad un voto.	7.1 Le azioni sono indivisibili e~~, salvo quanto previsto nei successivi paragrafi del presente articolo,~~ ogni azione dà diritto ad un voto.
7.2. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 7.1 che precede, ciascuna azione dà diritto a voto	~~7.2. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 7.1 che precede, ciascuna azione dà diritto a voto~~

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco Speciale").

~~doppio (e dunque a due voti per ogni azione) ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi; b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale appositamente istituito dalla Società ai sensi del presente articolo (l'"Elenco Speciale").~~

7.3 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

~~7.3 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso del ventiquattresimo mese dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, l'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà accertata alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea degli azionisti della Società, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni previste dal presente Statuto per la maggiorazione del diritto di voto.~~

7.4 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'art. 2422 cod. civ. e nell'art. 83-undecies del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

~~7.4 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme ed i contenuti previsti dalla normativa applicabile, l'Elenco Speciale, in cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di libro soci contenute nell'art. 2422 cod. civ. e nell'art. 83-undecies del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58~~

7.5 Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare apposita richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le azioni, inviando allo stesso apposita richiesta di iscrizione e specificando il numero di azioni per cui la richiesta viene effettuata.

~~7.5 Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente articolo dovrà presentare apposita richiesta alla Società, per il tramite dell'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli su cui sono registrate le azioni, inviando allo stesso apposita richiesta di iscrizione e specificando il numero di azioni per cui la richiesta viene effettuata.~~

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

7.6 La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo). La nozione di "controllo" a tali fini è quella di cui all'art. 2359 cod. civ. e 93 del TUF.

~~7.6 La maggiorazione del diritto di voto può essere richiesta anche solo per parte delle azioni possedute dal titolare. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale soggetto controllante (e della relativa catena di controllo). La nozione di "controllo" a tali fini è quella di cui all'art. 2359 cod. civ. e 93 del TUF.~~

7.7 Le iscrizioni nell'Elenco Speciale sono effettuate, a cura della Società, entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (se precedente), con efficacia dal primo giorno del mese in cui avviene l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

~~7.7 Le iscrizioni nell'Elenco Speciale sono effettuate, a cura della Società, entro il terzo giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea (se precedente), con efficacia dal primo giorno del mese in cui avviene l'iscrizione nell'Elenco Speciale.~~

7.8 La Società accerta, per il tramite dell'Incaricato della Gestione dell'Elenco, l'avvenuto conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e provvede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, dandone comunicazione al competente intermediario.

~~7.8 La Società accerta, per il tramite dell'Incaricato della Gestione dell'Elenco, l'avvenuto conseguimento della maggiorazione del diritto di voto e provvede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale, dandone comunicazione al competente intermediario.~~

7.9 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: a) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale; b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

~~7.9 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale nei seguenti casi: a) rinuncia dell'interessato riferita a tutte o parte delle azioni indicate per le quali sia stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco Speciale; b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.~~

7.10 La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del diritto reale legittimante [...]; b) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e 93 TUF in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in

~~7.10 La maggiorazione del diritto di voto viene meno: a) in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione che comporti la perdita del diritto reale legittimante [...]; b) cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e 93 TUF in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in~~

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.	~~misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.~~
7.11 La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva con piena validità ed efficacia nei seguenti casi [...].	~~7.11 La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si conserva con piena validità ed efficacia nei seguenti casi [...].~~
7.12 La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si estende, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo [...].	~~7.12 La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato si estende, in conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo [...].~~
7.13 Nei predetti casi di estensione, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto [...].	~~7.13 Nei predetti casi di estensione, le nuove azioni acquisiscono la maggiorazione del diritto di voto [...].~~
7.14 In tali casi, i titolari del diritto reale legittimante avrebbero diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle azioni già iscritte nell'Elenco Speciale [...].	~~7.14 In tali casi, i titolari del diritto reale legittimante avrebbero diritto di richiedere l'iscrizione nell'Elenco Speciale anche con riferimento alle azioni maggiorate o alle azioni ricevute in concambio con la stessa anzianità d'iscrizione delle azioni già iscritte nell'Elenco Speciale [...].~~
7.15 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto [...].	~~7.15 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto [...].~~
7.16 La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.	~~7.16 La maggiorazione del diritto di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.~~
7.17 Laddove non diversamente previsto, ai fini del presente articolo la nozione di "controllo" è quella di cui agli artt. 2359 c.c. e 93 del d.lgs. n. 58/1998.	~~7.17 Laddove non diversamente previsto, ai fini del presente articolo la nozione di "controllo" è quella di cui agli artt. 2359 c.c. e 93 del d.lgs. n. 58/1998.~~

3. Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso

Si segnala che nessuna delle modifiche statutarie proposte e illustrate nei precedenti paragrafi determina ipotesi di recesso per gli Azionisti che non dovessero concorrere all'approvazione delle relative proposte di delibera.

4. Proposta di delibera

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,*

- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di modificare - con efficacia dalla data di iscrizione della relativa deliberazione presso il competente Registro delle Imprese - l'articolo 7 dello statuto sociale nel testo proposto nella relazione illustrativa e al quale si rimanda integralmente;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vicepresidente, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti*".

* * *

PARTE ORDINARIA

Punto 1. Proposte di modifica al "Regolamento dell'Assemblea della Società". Delibere inerenti e conseguenti.

1. Motivazioni e sintetica illustrazione delle modifiche proposte

Come anticipato, il nuovo articolo 125-*bis*.1 del TUF disciplina la facoltà dell'organo di amministrazione degli emittenti quotati di deliberare le modalità di svolgimento delle singole assemblee, anche prevedendo che le stesse si svolgano esclusivamente con mezzi di telecomunicazione ovvero con l'intervento del rappresentante designato. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione di IGD ha approvato il Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF, volto a disciplinare le condizioni e le modalità di partecipazione degli Azionisti alle assemblee di IGD in cui l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.

Ciò posto, e tenuto conto che il predetto Regolamento ex art. 125-bis.1 TUF, come ivi espressamente stabilito, non pregiudica l'applicazione del Regolamento Assembleare, si rende necessario apportare al Regolamento Assembleare alcune minime modifiche di adeguamento e coordinamento rispetto al mutato quadro di riferimento.

2. Modifiche proposte al Regolamento Assembleare

Tutto quanto sopra premesso, si ritiene opportuno apportare al Regolamento Assembleare le seguenti modifiche, con evidenza in grassetto delle parti aggiunte e in barrato di quelle soppresse rispetto al testo attualmente vigente.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE	
Testo attuale	**Testo proposto**
Articolo 1	**Articolo 1**
In attuazione di quanto previsto dallo Statuto sociale, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli azionisti della Società "Immobiliare Grande Distribuzione	*(invariato)*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.”.	
-	**Le condizioni e le modalità di partecipazione e intervento in Assemblea degli aventi diritto sono stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonché, nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, da apposito regolamento del Consiglio di Amministrazione, da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che sarà pubblicato sul sito internet della Società e richiamato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.**
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle Assemblee speciali di categoria e all’Assemblea degli obbligazionisti della Società.	*(invariato)*
Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l’Assemblea della Società.	*(invariato)*
Articolo 21	**Articolo 21**
Il presente Regolamento può essere modificato dall’Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all’ordine del giorno	*(invariato)*
Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria della Società.	*(invariato)*
-	**Ai sensi di legge e dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare, volta per volta, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, le modalità di svolgimento delle singole assemblee, anche prevedendo, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. In tal caso, tutte le disposizioni del presente Regolamento continueranno a trovare piena applicazione in quanto compatibili.**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ove le Assemblee si tengano, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tale opzione organizzativa sarà indicata nell'avviso di convocazione della specifica assemblea e in tale adunanza le previsioni di cui al presente Regolamento troveranno applicazione solo in quanto compatibili.	~~Ove le Assemblee si tengano, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. "rappresentante designato" ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, tale opzione organizzativa sarà indicata nell'avviso di convocazione della specifica assemblea e in tale adunanza le previsioni di cui al presente Regolamento troveranno applicazione solo in quanto compatibili.~~

3. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"*L'Assemblea degli Azionisti di Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.,*

- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di modificare gli articoli 1 e 21 del "Regolamento dell'Assemblea della Società Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A." nel testo proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e al quale si rimanda integralmente;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vicepresidente, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché si provveda a dare adeguata pubblicità, anche tramite pubblicazione sul sito web della Società, al "Regolamento dell'Assemblea della Società Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A." come modificato".*

Bologna, 12 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Antonio Rizzi